

PER I GENITORI CHE LAVORANO

Congedo speciale e bonus baby-sitting

- Per i genitori (anche affidatari) che lavorano con figli a casa a causa della sospensione dell'attività scolastica è previsto un congedo parentale di 15 giorni, continuativi o frazionati, pagati al 50% della retribuzione (nell'importo non sono calcolati i ratei di 13^a, 14^a e altri premi).
- L'età dei figli non deve superare i 12 anni, non ha limiti se però sono in condizione di disabilità.
- Può essere utilizzato alternativamente da entrambi i genitori (se tutti e due al lavoro) ma la somma dei giorni di congedo non deve superare i 15.
- Se si è già in congedo parentale (vedi sotto) questo viene convertito in congedo speciale indennizzato al 50% e non viene computato ai fini della durata.
- Se i figli sono in età tra i 12 e i 16 anni ed entrambi i genitori lavorano si ha diritto ad astenersi dal lavoro fino alla riapertura delle scuole. L'astensione non è retribuita ma il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il posto di lavoro e ha il divieto di licenziare.
- In alternativa è previsto un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Per il personale del servizio sanitario pubblico e privato accreditato e delle Forze dell'ordine il bonus è di 1.000 euro.
- La domanda di congedo speciale per i privati va presentata all'INPS anche tramite patronato. Per i lavoratori pubblici alla propria Amministrazione. La domanda di bonus baby-sitting all'INPS per tutti tramite libretto di famiglia.

Genitori in gestione separata INPS

È previsto il congedo speciale alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti, indennizzato al 50% di 1/365 del reddito (la base di calcolo è la stessa utilizzata per la indennità di maternità).



Genitori autonomi

È previsto il congedo speciale alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti, indennizzato al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera prevista dalla legge.



Permesso mensile legge 104

I lavoratori che utilizzano i tre giorni di permesso mensile retribuito con legge 104 per handicap grave hanno a disposizione ulteriori dodici giornate usufruibili nel periodo tra marzo e aprile 2020.



Info e assistenza

Il patronato INAS Cisl offre un servizio di assistenza sulle domande di congedo anche via telefono o e-mail.

Belluno	0437 944761	Belluno@inas.it
Padova	049 8757855	Padova@inas.it
Rovigo	0425 399211	Rovigo@inas.it
Treviso	0422 545611	Treviso@inas.it
Venezia	041 2905811	Venezia@inas.it
Verona	045 8096030	Verona@inas.it
Vicenza	0444 228711	Vicenza@inas.it




Attenzione: a causa del traffico telefonico può essere necessario attendere in linea o richiamare.

coronavirus@cislveneto.org



Congedo parentale ordinario

EMERGENZA
CORONAVIRUS



Nei primi 12 anni di vita del bambino i genitori che lavorano possono beneficiare del congedo parentale.

Il congedo è previsto per lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati (es. con Contratto di Collaborazione).

La domanda va presentata all'INPS tramite il Patronato o il PIN personale e poi comunicata al datore di lavoro almeno 5 giorni prima rispetto al periodo richiesto.

- Possono assentarsi dal lavoro sia la madre che il padre, ma complessivamente per non più di 10 mesi, che diventano 11 se il padre si assenta per almeno tre mesi.
- La madre può richiederlo dopo aver terminato il congedo di maternità. Il padre dalla nascita del bambino.
- Il periodo spettante può essere preso in forma continuativa ma anche frazionato in mesi, settimane, giorni e mezza giornata; può essere anche fruito in ore se previsto dalla contrattazione collettiva.
- La mamma può beneficiare in totale di 6 mesi di congedo, il papà può assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di 7 mesi.
- Il congedo può essere preso contemporaneamente da madre e padre.
- Se il genitore è unico il periodo massimo è di 10 mesi.
- Il congedo vale per ogni figlio nato (doppio in caso di due gemelli, ecc.)



Congedo e indennità economica

- Se utilizzato fino ai 6 anni di vita del bambino si ha diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione (sia per la madre che per il padre) per un periodo massimo di 6 mesi in totale (anche se entrambi i genitori ne beneficiano).
- Quando il bambino è in età dai 6 agli 8 anni l'indennità spetta solo se il reddito annuo del singolo genitore richiedente non supera una certa soglia (16.739,77 euro nel 2020). Oltre gli 8 anni non c'è più alcuna indennità.

ETÀ DEL BAMBINO	IMPORTO INDENNITÀ
fino a 6 anni	30% retribuzione nei primi 6 mesi di congedo
da 6 a 8 anni	30% retribuzione solo per chi non supera la soglia di reddito
oltre 8 anni	nessuna indennità

Genitori adottivi o affidatari

- I **genitori adottivi o affidatari** possono beneficiare del congedo entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore e non oltre il compimento della sua maggiore età. Il padre può assentarsi con il congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o contemporaneamente ai congedi per allattamento della madre.
- L'indennità pari al 30% della retribuzione è dovuta per i primi 6 mesi di congedo fruiti da entrambi i genitori entro i primi 6 anni di ingresso in famiglia.



Altri lavoratori

- **Lavoratori iscritti alla Gestione Separata:** il congedo si rivolge a madri e padri, anche adottivi e affidatari, ed è pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. L'indennità è del 30% e viene erogata direttamente dall'INPS.
- **Lavoratori autonomi:** le sole lavoratrici autonome possono astenersi dal lavoro per i primi 3 mesi entro il primo anno di vita del figlio. Ne hanno diritto se si astengono effettivamente dal lavoro e se versano i contributi previdenziali all'INPS il mese precedente. È corrisposta una indennità del 30% della retribuzione convenzionale prevista.

Gli altri congedi

- **Congedi per malattia del figlio:** per entrambi i genitori nel caso di malattia del figlio di età inferiore agli 8 anni (anche per i figli adottivi e affidati, facendo riferimento all'età di ingresso in famiglia). Non è prevista una indennità, salvo intervento della contrattazione collettiva. Si ha diritto però alla contribuzione figurativa.
- **Congedo di paternità:** vedi depliant Genitori, permessi e bonus su www.cislveneto.it

